

II

DEFINIZIONI LEGISLATIVE

Fedele all'ultima affermazione non mi dilungherò ad esaminare la teoria generale della definizione, ma cercherò di ridurre il discorso ad un argomento più ristretto e mi occuperò delle definizioni contenute nella legge, facendo particolare riferimento alla legge italiana.

In primo luogo bisogna che chiarisca il termine « legge » (non chiamerò questo chiarimento definizione per non offrire volontariamente il fianco ai critici). Questo termine sarà inteso in uno dei suoi più comuni significati, cioè come enunciato (o insieme ben formato di enunciati; e si dice di un enunciato che è ben formato quando è stato costruito rispettando le regole sintattiche e grammaticali della lingua nella quale lo si esprime), scritto, emanato da una autorità che abbia la capacità giuridica di dettarlo, che abbia superato certe formalità di approvazione e promulgazione, che contempra una o più caratterizzazioni normative per uno o più casi generici riguardanti la condotta dei membri di una società, e che abbia la funzione di ordinare la vita sociale della comunità attraverso una diretta o indiretta distribuzione di castighi e/o vantaggi. Non si terranno in considerazione quegli enunciati che si riferiscono a individui singoli, ma solo quelli che si riferiscono a una generalità o classe di

individui e che non esauriscono il loro compito nel sollecitare una sola azione singola.

Altre precisazioni:

Chiamerò « definizione » una specificazione del significato di un termine o di una espressione (sequenza ordinata e ben formata di termini).

« Caso generico » sarà inteso come descrizione di una proprietà o sua negazione oppure come descrizione della congiunzione o disgiunzione di proprietà o loro negazione.

« Caratterizzazione normativa » come modalizzazione deontica di una azione umana possibile.

« Normativo » sarà detto l'enunciato che vincola uno o più casi generici con almeno una caratterizzazione normativa.

Si assumerà che tutte le leggi devono avere enunciati normativi, anche se non contengono soltanto enunciati normativi ⁽⁶⁾.

Non ho preteso di dare una presentazione formale dei termini impiegati, ma solo una precisazione, che per ora è sufficiente.

L'aver adottato una definizione piuttosto larga di « definizione » richiede un piccolo commento. La portata di questa parola permette di applicarla ad ogni processo mediante il quale si determini in qualche misura il contenuto e la funzione di un segno. Da un punto di vista strettamente tecnico sarebbe invece preferibile stabilire una differenza tra la definizione ed altre forme di specificazione, in modo che l'estensione dei due termini non coincida. Aggiungere altre caratteristiche potrebbe in effetti

⁽⁶⁾ Il termine deontico si usa nel senso di modalizzazione del linguaggio normativo (sia in uso descrittivo o prescrittivo) come « Permesso o Proibito o Facoltativo od Obbligatorio ». I concetti usati sono estremamente semplificati. Per una presentazione rigorosa vedi VON WRIGHT, *Norm and Action*, London, 1963, *On the Idea of Logical Truth*, « Logical Studies », London, 1957, e ALCHOURRON C. e BULYGIN E., *Normative Systems*, Library of Exact Philosophy, Springer-Verlag, Wien-New York, 1971.

servire ad una migliore precisazione; si porrebbe però il problema teorico di risolvere le questioni che queste precisazioni comportano. Ho così preferito un accostamento più largo che d'altra parte non è estraneo al pensiero contemporaneo (7).

Ci vuole anche una piccola avvertenza per chi non è in contatto permanente con questi problemi della filosofia del diritto. Per leggere quanto segue è necessario concedere all'autore un voto di fiducia sull'impiego largo del termine « definizione ». In seguito, tutt'al più, si potrà vedere, una volta introdotte altre limitazioni, in quale senso questo uso comporti vantaggi o svantaggi, e allora fare delle critiche esterne alla teoria. In altre parole, se si parte dal preconetto che « sono » definizioni soltanto le determinazioni per genere prossimo e differenza specifica (o da qualsiasi altra versione classica della definizione) si proverà disagio e non sarà possibile avvertire le conseguenze che qui si vogliono accennare.

Entro una legge si trovano non solo enunciati normativi, ma anche altre espressioni, tra le quali le definizioni, senza però che questo avvenga necessariamente. Una legge potrebbe contenere solo enunciati normativi; ma non è frequente.

Non potrebbe invece contenere solo definizioni (o altre espressioni diverse dagli enunciati normativi). Se non contiene per lo meno un enunciato normativo non si può dire che essa sia una legge in conformità alla precisazione del termine data sopra, che ne raccoglie un uso accettato.

Non è invece comune la distinzione fra definizioni ed enunciati normativi.

Anzi, la teoria più nota in questa materia è quella per la quale un'espressione del tipo che qui si è denominato « definizione » è considerata come parte di un enunciato molto più vasto denominato « norma ». Questa teoria dei frammenti di

(7) Vedi CARNAP, *Fondazione filosofica della fisica*, e COPPI, *Introduzione alla logica*.

norme, che è la più diffusa, è stata enunciata da autorevoli giuristi, tra i quali Hans Kelsen.

Perché non è stata qui adoperata? Prima di tutto voglio sottolineare che tale teoria non ha un'importanza decisiva ai fini delle tesi qui sostenute. Le specificazioni e le conseguenze che si trarranno possono sussistere sia entro la teoria dei « frammenti di norme », sia entro la teoria della separazione tra enunciati normativi ed altre espressioni contenute nella legge, tra le quali le definizioni. Nel primo caso basta che tutte le considerazioni che qui si faranno siano riferite alle parti integranti di un modello più ampio, chiamato « norma », che comprende sia le definizioni legislative, sia gli enunciati normativi.

Se preferisco ugualmente usare questa teoria non tradizionale, è per motivi di indole teorica riguardanti la precisione con cui essa permette di individuare quello che è appunto il tema di questa indagine: le definizioni legislative. Un primo lavoro per affrontare un tema consiste precisamente nel distaccarlo e ritagliarlo dall'insieme in cui appare. La teoria dei frammenti di norme mette invece su uno stesso piano, indistintamente, gli elementi tipicamente normativi e quelle espressioni (come le definizioni) che servono non per comandare, ma per chiarire il senso della prescrizione. D'altro canto la teoria qui adoperata permette anche, a mio avviso, un'analisi più precisa della legge nel fornire la caratterizzazione di un elemento come « enunciato normativo ».

Queste ragioni sono per me sufficienti per adottare una simile posizione, soprattutto per il fatto che, come ho detto prima, sia l'una sia l'altra teoria della struttura normativa è atta a sostenere quanto si dirà più innanzi.

Tuttavia, perché non si pensi che questo è un mero gioco teorico, voglio aggiungere che entrambe le teorie (come peraltro accade per tutte le teorie scientifiche) hanno una loro ragion d'essere quando sono usate per analizzare concreti fenomeni. La concezione per la quale si distinguono enunciati normativi

e definizioni ha la possibilità di essere applicata alle leggi effettivamente esistenti, come spero di mostrare sommariamente nel prossimo capitolo. Inoltre, ha il vantaggio, sulla teoria dei frammenti di norme, di poter ricostruire piccoli sistemi normativi, senza che si debba sempre pensare nei termini complessi di una « totalità » quale « il sistema giuridico italiano » (o « entità » simili), senza però impedire che lo si possa fare quando questo sforzo sia ritenuto necessario.

Nel campo strettamente giuridico, la teoria qui sostenuta sembra più atta a riflettere il modo di lavorare dei giuristi di tutte le discipline piuttosto che rispecchiare le particolarità del diritto penale, come la teoria kelseniana. Lo stesso Kelsen riconosce ciò nelle successive definizioni di « atto anti-giuridico » nella *Teoria Generale del Diritto e dello Stato* (e anticipo già che non credo che dall'adottare l'una o l'altra teoria possano scaturire diverse conseguenze politiche).

Fornire ulteriori ragioni per la scelta, sarebbe una pericolosa digressione dal tema fondamentale del quale mi voglio occupare.

Un criterio che ci accompagnerà per distinguere « enunciati normativi » e « definizioni » nella legge sarà quello di domandarci, di fronte alle espressioni ivi contenute, se da esse si può ottenere come conseguenza immediata la caratterizzazione deontica di una o più azioni umane (o per dirlo con Hare e Scarpelli, una guida diretta del comportamento) o la specificazione di un termine (o di una sequenza di termini sintatticamente ben formata); nel primo caso diremo di trovarci di fronte a un enunciato normativo, nel secondo caso di fronte a una definizione. Ammetto il « tertium », cioè un termine o espressione contenuto nella legge che non sia né l'uno né l'altro.

Il criterio enunciato è semplicemente un criterio identificatorio teorico. Questi criteri assumono una funzione esplicativa assai importante nel contesto di quello che intendiamo per « scienza »; ciò non vuol dire che nell'applicazione pratica risolvano tutto, sia perché tra teoria e pratica corre una notevole

differenza che bisogna tener sempre presente, sia perché il peggio che potrebbe accadere a un criterio teorico è di avere la pretesa di spiegare tutto. Ormai è chiaro che è questa la via più breve perché il criterio diventi assolutamente sterile; impossibile tanto da falsificare quanto da convalidare.

Non è poi detto che questi criteri, anche se appartengono alla classe delle proposte del tipo « rigido » (prendere o lasciare), siano totalmente arbitrari: hanno, per così dire, un margine di ragionevolezza fissato dalla ricostruzione dei termini e dei criteri usati dagli scienziati e dalla fecondità del loro impiego. Questa fecondità, ragione determinante della creazione dei criteri, si traduce poi in possibilità di estrarre maggiori conseguenze con un apparato concettuale il più semplice possibile.